

**Ricorso della Eurodrive Services and Distribution N.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 28 gennaio 2004**

**(Causa T-31/04)**

(2004/C 190/26)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 28 gennaio 2004, la Eurodrive Services and Distribution N.V. con sede in Amsterdam (Olanda), rappresentata dagli avv. Enrique Armijo Chávarri e Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 novembre 2003 nei procedimenti riuniti R 419/2001-1 e R 530/2001-1;
- condannare l'Ufficio alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente:	Sig. Jesús Gómez Frías
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «EUROMASTER» — domanda n. 728 295 per servizi rientranti nelle classi 39 (trasporto e deposito di veicoli e componenti relativi) e 41 (organizzazione di competizioni sportive).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	I marchi denominativi «EUROMASTER» spagnoli (nn. 1 613 599 y 1 613 600), francese (n. 1 624 667), austriaco (n. 172 243), del Benelux (n. 495 020), danese (n. VR 08 0221991), finlandese (n. 119 689), inglesi (nn. 1 454 805 e 1 455 074), greco (n. 109 184), irlandese (n. B 146 109), italiano (n. 608 701), portoghesi (nn. 270 847 e 270 848) e svedese (n. 245 822), per prodotti e servizi delle classi 12, 16 e 37.

Decisione della divisione di opposizione: L'opposizione è stata accolta riguardo ai servizi rientranti nella classe 39 e respinta riguardo ai servizi rientranti nella classe 41.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso: Applicazione non corretta dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 e violazione dell'art. 73 dello stesso testo normativo.

**Ricorso della GfK Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'8 aprile 2004**

**(Causa T-135/04)**

(2004/C 190/27)

*(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)*

L'8 aprile 2004 la GfK Aktiengesellschaft, con sede in Norimberga (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Brückmann e R. Lange, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatungs-GmbH, Monaco (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 febbraio 2004 nel procedimento R 327/2003-1;
- respingere l'opposizione dell'interveniente 6 ottobre 2000 fondata sul marchio denominativo e figurativo tedesco «BUS-Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (Numero di registro DE 1 127 415);
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

Richiedente il marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario in oggetto:	Il marchio denominativo «Online Bus» per servizi appartenenti alla classe 35 (tra l'altro: stesura di statistiche in materia di economia, marketing, ricerche e analisi di mercato, consulenza aziendale, consulenza organizzativa)
Titolare del marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	BUS-Betreuungs- und Unternehmensberatungs-GmbH
Marchio o segno opposto:	Il marchio figurativo «BUS» per servizi appartenenti alle classi 35, 40, 41 e 42 (tra l'altro: consulenza aziendale, consulenza organizzativa, aziendale e in materia di affari)
Decisione della divisione d'opposizione	Rigetto della domanda di registrazione del marchio
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi del ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— l'interveniente non avrebbe provato l'utilizzo del marchio anteriore e l'opposizione andrebbe respinta ai sensi dell'art. 43, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 40/94</li> <li>— Tra i due marchi contrapposti, per mancanza di somiglianza dei segni, non vi sarebbe rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.</li> </ul>

**Ricorso della Domäne Vorderriss, del sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett e della Rechtlerverband Pfronten contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 aprile 2004**

(Causa T-136/04)

(2004/C 190/28)

(Lingua processuale: il tedesco)

L'8 aprile 2004 la Domäne Vorderriss, Lenggries (Germania), il sig. Rasso Freiherr von Cramer-Klett, residente in Aschau i.

Chiemgau (Germania) e la Rechtlerverband Pfronten, Pfronten (Germania), rappresentati dal sig. Th. Schönfeld, Rechtsanwalt, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi della direttiva del Consiglio 92/43/CEE <sup>(1)</sup>.
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

I ricorrenti sono proprietari di terreni boschivi che vengono coltivati nell'ambito di un'azienda silvicolturale da essi gestita e che ora, ai sensi della decisione impugnata, sono stati dichiarati siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografia alpina.

I ricorrenti affermano che la decisione impugnata incide sui loro diritti fondamentali, garantiti nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento comunitario. Tale incidenza sarebbe formalmente illegittima in quanto, in occasione dell'adozione della decisione della Commissione (e dell'esecuzione della direttiva 92/43/CEE <sup>(2)</sup>) non è stato per nulla garantito il diritto di partecipazione dei proprietari di terreni interessati.

I ricorrenti sostengono inoltre che la decisione impugnata lede i diritti di proprietà dei ricorrenti anche sotto il profilo sostanziale, dato che in sede di determinazione dei SIC i diritti di proprietà dei ricorrenti (e degli altri interessati) non sono stati in alcuna misura considerati e pertanto non ha neppure avuto luogo alcun bilanciamento tra gli interessi alla prevista individuazione dei SIC ed i contrapposti interessi privati dei ricorrenti. La decisione impugnata sarebbe inoltre in contrasto con la stessa direttiva 92/43/CEE, dato che la questione delle compensazioni finanziarie da concedere rimarrebbe completamente aperta e non disciplinata.

I ricorrenti fanno poi valere che la decisione impugnata sarebbe sproporzionata in quanto di per sé inidonea a creare una rete ecologica europea coerente e che un «elenco unico» per una sola regione biogeografia al fine del conseguimento degli obiettivi di tutela della direttiva sarebbe quindi inadeguato. La decisione impugnata sarebbe inoltre inadeguata in quanto sarebbe stata omessa la necessaria estesa concertazione per tutto il territorio comunitario.

<sup>(1)</sup> GU 21 gennaio 2004, L 14, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).